SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1400)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ASSIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1978

Modificazione dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, riguardante il sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, recante « Modifiche al sistema sanzionario di tasse automobilistiche », al sesto comma recita:

« L'Ufficio o il Comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione all'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata che provvede alla riscossione dei tributi e delle soprattasse ».

Tale formulazione venne approvata dopo che il relatore onorevole Toni (come risulta dal testo della discussione avvenuta alla VI Commissione permanente Finanze e tesoro della Camera dei deputati del giorno 5 ottobre 1977) ebbe a ritirare un emendamento del seguente tenore:

« L'Ufficio o il Comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale con le prove della eseguita notificazione, al proprietario, e al conducente se diverso dal proprietario, all'Ufficio del registro, nella cui giurisdizione risulta il Comune di residenza del proprietario, che provvede alla riscossione dei tributi e delle soprattasse ».

Mentre nessuna questione sorge in ordine alla prima parte del sesto comma dell'articolo 2 ora operante, sta di fatto che l'emendamento di cui sopra, non recepito nella legge n. 27 del 1978, era motivato dalla considerazione che gli Uffici del registro usano, nei versamenti delle somme riscosse per le Regioni, criteri eterogenei e difformi, talchè impossibile si appalesa il controllo contabile da parte delle Regioni medesime.

Detto controllo è veramente difficoltoso soprattutto ora che la nuova normativa ha di molto snellito le procedure sanzionatorie talchè l'unico controllo fra le somme versate dagli Uffici del registro per il sanzionamento delle rilevate infrazioni e le somme da riscuotere a seguito di processi verbali tut-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

tora in corso, sarebbe dato dai prospetti trimestrali che gli Uffici del registro dovrebbero puntualmente produrre giusto il disposto della circolare del Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette affari.

Poichè ora pervengono alle Regioni o versamenti cumulativi senza prospetto oppure prospetti compilati in difformità delle surriportate disposizioni, si propone di approvare l'articolo unico che si acclude, che recepisce integralmente il precedente emendamento.

L'approvazione della proposta norma mentre non reca alcun svantaggio per la quota erariale, consentirà alle Regioni di contattare i soli Uffici del Registro della propria circoscrizione territoriale allo scopo di concordare sulle procedure che consentano lo agevole reciproco controllo delle somme riscosse e quelle da riscuotere.

La riaffermata solidarietà esistente fra il proprietario ed il conducente con residenze diverse induce a fare una scelta ai fini dell'individuazione dell'Ufficio del registro competente a riscuotere, scelta che non può cadere che sull'Ufficio del registro della residenza del proprietario anche e soprattutto perchè le indagini già esperite confermano che nella quasi totalità dei casi è il proprietario che estingue l'obbligazione tributaria.

Si riporta, petranto, l'articolo la cui approvazione è richiesta pressantemente da tutte le Regioni a statuto ordinario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, è così modificato:

« L'Ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove dell'eseguita notificazione, all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risulta il Comune di residenza del proprietario, che provvede alla riscossione dei tributi e delle soprattasse ».